



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 14 luglio 2015
(OR. en)

10481/15

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0141 (NLE)**

**WTO 140
SERVICES 22
COEST 207**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che definisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio riguardo all'adesione della Repubblica del Kazakhstan all'Organizzazione mondiale del commercio

DECISIONE (UE) 2015/... DEL CONSIGLIO

del

**che definisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea
in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio
riguardo all'adesione della Repubblica del Kazakhstan
all'Organizzazione mondiale del commercio**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 gennaio 1996 il governo della Repubblica del Kazakhstan ha presentato una domanda di adesione all'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("accordo di Marrakesh"), a norma dell'articolo XII di tale accordo.
- (2) Il 6 febbraio 1996 è stato istituito un gruppo di lavoro sull'adesione della Repubblica del Kazakhstan, con l'incarico di concordare condizioni di adesione accettabili per la Repubblica del Kazakhstan e per tutti i membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
- (3) La Commissione ha negoziato a nome dell'Unione un'ampia serie di impegni di apertura del mercato da parte della Repubblica del Kazakhstan, che soddisfa le richieste dell'Unione relative a tariffe, dazi all'esportazione e scambi di servizi.
- (4) Tali impegni figurano ora nel protocollo di adesione della Repubblica del Kazakhstan all'OMC ("protocollo di adesione").
- (5) Si prevede che l'adesione all'OMC darà un contributo positivo e durevole al processo di riforma economica e allo sviluppo sostenibile nella Repubblica del Kazakhstan.

- (6) È quindi opportuno approvare il protocollo di adesione.
- (7) L'articolo XII dell'accordo di Marrakesh dispone che le condizioni di adesione debbano essere concordate tra lo Stato aderente e l'OMC e approvate, per l'OMC, dalla conferenza ministeriale dell'OMC. L'articolo IV, paragrafo 2, di tale accordo dispone che negli intervalli tra una riunione e l'altra della conferenza ministeriale le sue funzioni siano esercitate dal Consiglio generale dell'OMC.
- (8) È opportuno definire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Consiglio generale dell'OMC riguardo all'adesione della Repubblica del Kazakhstan all'OMC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale per il commercio riguardo all'adesione della Repubblica del Kazakhstan all'Organizzazione mondiale del commercio è a favore dell'adesione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
